

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI E DELLE MERCI TRATTATE PRESSO LE SALE DI CONTRATTAZIONE DI PAVIA, MORTARA E VOGHERA, E SUL MERCATO DI BRONI.

(approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. .. del 16/01/2017)

art.1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede, a mezzo di apposite Commissioni, all'accertamento dei Prezzi all'Ingrosso dei prodotti e delle merci che formano oggetto di ampia trattazione sui mercati di Pavia, Mortara, Voghera e Broni.

La Camera di Commercio stessa ha il compito di redigere e pubblicare i relativi Listini Prezzi.

Gli elenchi dei prodotti e delle merci da includere nei listini e le relative caratteristiche sulla qualità, sulla natura e sulla periodicità dei prezzi da rilevare, sulle fasi di scambio, sulle condizioni di vendita e simili, sono formati dalla Camera di Commercio, sentite le Commissioni competenti.

art. 2

I prodotti e le merci, i cui prezzi sono oggetto di accertamento, appartengono ai seguenti gruppi, ognuno corrispondente ad una diversa Commissione:

PAVIA

periodicità settimanale:

- Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali; foraggi e paglia
- Bestiame da macello

periodicità mensile:

- Pioppi

MORTARA

periodicità settimanale:

- Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali

VOGHERA

periodicità settimanale:

- **Cereali, farine, sottoprodotti, foraggi, paglia, ortaggi, bestiame da ristallo e da macello**

BRONI

periodicità mensile

- Vini

art. 3

La Camera di Commercio provvede alla costituzione delle Commissioni Prezzi, chiamando a farne parte **operatori** interessati alla produzione o allo scambio dei prodotti e delle merci compresi nei gruppi specificati al precedente art. 2, tenendo prioritariamente conto delle segnalazioni delle Associazioni di Categoria ma riservandosi di nominare eventuali altri "esperti" scelti in base ad idonei requisiti professionali.

Il numero dei componenti le Commissioni e le categorie che devono essere rappresentate sono stabiliti dalla Camera di Commercio in modo da garantire il più efficace contraddittorio e sono compresi **entro i limiti seguenti**:

Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali; foraggi e paglia - Pavia

Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione altri cereali	2
totale	10

Bestiame da macello - Pavia

Allevamento	3
Commercio/mediazione	3
totale	6

Pioppi – Pavia

Coltivazione/vivaismo	4
Industria	2
Commercio/mediazione	2
Corpo Forestale	1
totale	9

Risone, riso e sottoprodotti; altri cereali - Mortara

Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione	2
totale	10

Cereali, farine, sottoprodotti, foraggi, paglia, ortaggi, bestiame da ristallo e da macello – Voghera

Agricoltura/Allevamento	6
Industria	1
Commercio/mediazione	5
Totale	12

Commissione di rilevazione dei prezzi dei vini – Broni

Produzione	5
Industria (imbottigliamento)	3
Commercio/mediazione	2
Consorzio Tutela Vini O.P-	1
totale	11

All'atto dell'insediamento le Commissioni nominano al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

art. 4

I componenti le Commissioni sono nominati per un biennio, con possibilità di essere riconfermati. Le Commissioni vengono rinnovate entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla scadenza naturale.

In caso di ritardo, la Commissione resta comunque in carica fino al termine della procedura di rinnovo.

Non possono far parte della stessa Commissione più persone che appartengano o siano cointeressate ad una stessa azienda o società.

Non possono essere riconfermati i Componenti che siano stati estromessi, nel biennio precedente, a causa del numero eccessivo di assenze.

art. 5

Le Commissioni si riuniscono nei giorni di mercato, secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio.

Le Commissioni sono validamente riunite con la presenza della maggioranza dei Componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due settori economici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a condizione che detta maggioranza rappresenti almeno due settori economici.

In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, in casi eccezionali, su proposta del Presidente motivata e sottoscritta a verbale, di considerare validi anche i prezzi accertati in riunioni alle quali non partecipino le maggioranze predette, così come può sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi.

I membri di Commissione che, senza fondato motivo, non prendano parte alle riunioni per cinque sedute consecutive, per le riunioni settimanali, e tre per le riunioni mensili, vengono dichiarati decaduti dall'incarico e sostituiti, con l'osservanza del disposto dell'art. 3 del Regolamento.

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente della Camera di Commercio, incaricato dal Segretario Generale.

Il Segretario deve curare la compilazione del verbale di ciascuna riunione, raccogliendo in un apposito modello, da conservare agli atti dell'Ente Camerale, i prezzi accertati e le firme dei Commissari, e facendo specifica menzione dell'eventuale rifiuto da parte di qualche Commissario.

Art. 5 bis

Le Commissioni possono svolgersi anche in videoconferenza.

Segretario della commissione che si svolge in videoconferenza è il Segretario Generale della CCIAA Pavia. In caso di impedimento, il Segretario Generale può delegare un funzionario in sostituzione.

art. 6

L'accertamento dei prezzi per i prodotti e le merci compresi nei listini è effettuato in base alle operazioni di compravendita effettuate dai componenti le Commissioni o rilevate dai medesimi sul mercato di riferimento (Pavia, Mortara, Voghera; Broni).

Non viene determinato il prezzo di quel prodotto o di quella merce la cui voce è compresa nei listini, ma che non risulta disponibile sul mercato suddetto per ragioni stagionali od altre cause.

Nel caso, invece, che di tale prodotto o merce esista la disponibilità, ma non siano avvenute contrattazioni sul mercato, i prezzi possono essere, **eccezionalmente**, desunti da altre fonti o forniti in via presuntiva secondo la tendenza di mercato oppure mediante ripetizione, ritenuta attendibile, di prezzi determinati in precedenza. Qualora la maggioranza dei Commissari, come definita al

precedente art. 5, decida di operare in tal senso, sui listini viene espressamente precisato che si tratta di prezzo “nominale”.

art. 7

La Camera di Commercio, dopo la chiusura delle ricorrenti operazioni di mercato, provvede, come disposto dall'art. 1 del presente Regolamento, alla tempestiva pubblicazione dei listini che sono stati formati dalle competenti Commissioni.

art. 8

Il presente Regolamento sostituisce quello precedente ed entra in vigore a far tempo dal 1 febbraio 2017.

La Camera di Commercio, si riserva, sentito il Comitato della Sala di Contrattazione di Mortara, di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche od aggiunte che si rendessero necessarie.